

Originale Copia

Comune di BOSNASCO	C.C.	Nr. 03	Data 09.03.2015
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.			

Codice Ente 11157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2015 , il giorno 09 del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica ed in seduta straordinaria PRIMA convocazione:

Su n. 07 componenti risultano

PRESENTI

Vercesi Flavio

Marsili Roberto

Brambilla Sergio

Lucarno Maria Luisa

Pisani Roberto

Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

Oggetto: approvazione regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi;

Considerato quindi che per poter aderire a eventuali richieste di sovvenzioni e contributi da parte di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale, occorre dotarsi di apposito regolamento;

Rilevato che ad oggi l'ente è dotato di un regolamento, approvato con atto di CC n. 3 del 29.01.2013, che disciplina l'erogazione di contributi sia a soggetti in stato di bisogno che ad enti e associazioni;

Richiamata la legge n. 190 del 6.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione e visti in particolare gli artt. 26 comma 1 e 27, in base ai quali la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare i criteri di erogazione dei contributi e gli atti di concessione delle sovvenzioni e degli ausili finanziari erogati a enti pubblici e a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione di un nuovo testo regolamentare, che recepisca gli intervenuti orientamenti normativi e giurisprudenziali in materia di erogazione di contributi pubblici in particolare a istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fine di lucro;

Considerato che la Prefettura di Pavia, nell'ambito del tavolo di lavoro istituito per l'esame e l'approfondimento delle nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, in data 15.10.2013 ha presentato ai Segretari Comunali della provincia una bozza di regolamento per la concessione di contributi;

Dato atto che risulta necessario adeguare le previsioni regolamentari di questo ente alle nuove disposizioni normative in materia;

Vista l'allegata bozza di regolamento, composta da n. 8 articoli, elaborata sullo schema illustrato dalla Prefettura di Pavia;

Ritenuto di dover procedere in merito alla approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole reso dal responsabile del servizio affari generali in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

1. di approvare l'unito regolamento comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, composto da n. 8 articoli;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia di erogazione di contributi pubblici a istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fine di lucro;
4. di dare atto che permangono in vigore le disposizioni di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di CC n. 3 del 29 gennaio 2013 per l'erogazione di contributi a soggetti in stato di bisogno.

COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE
EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE
DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
(articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

Approvato con deliberazione di CC n. _____ del _____

Articolo 1

Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) turismo;
- g) promozione del tessuto economico locale;
- h) protezione civile;
- i) attività umanitarie e di sostegno alla pace.

2. L'Amministrazione, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche in particolari condizioni di bisogno.

3. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti dalla Giunta comunale.

Articolo 2

Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
- b) numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
- c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;

- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
- b) contenuto e valore dell'iniziativa;
- c) soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
- d) preventivo di spesa;

e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

4. Il sostegno può anche consistere nella concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, mezzi o attrezzature del Comune, da riconoscersi in coerenza con la disciplina regolamentare vigente in materia.

5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

6. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Articolo 3

Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere le dichiarazioni e la documentazione concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle relative alle situazioni, condizioni e contenuti dell'attività di cui commi 2 e 3 del precedente articolo 2.

2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire all'Amministrazione entro il 31 luglio di ciascun anno. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

Articolo 4

Erogazione del sostegno finanziario

1. È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

2. La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.

3. È in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

4. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio.

5. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:

a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;

b) rendiconto della gestione

c) copie delle fatture a dimostrazione della spesa sostenuta;

d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;

e) introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.

6. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto interessato.

Articolo 5

Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.

2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 5° comma dell'articolo 4, nei termini dallo stesso previsti.

Articolo 6

Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di particolare bisogno o disagio, intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, si prendono in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai soggetti disabili, agli ammalati gravi o in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale;
- b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) esame della situazione alloggiativa.

2. Le concrete modalità di riconoscimento dei contributi di cui al presente articolo sono oggetto di separata e specifica regolamentazione.

Articolo 7

Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'articolo 5.

2. Le informazioni di cui al presente regolamento sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di CC n. 3 del 9 MAR 2015

OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio affari generali** esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto.

Bosnasco, - **5** MAR 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

Delibera C.C. n. 3 del 09.03.2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vercesi Flavio

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 MAR 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bosnasco 10 MAR 2015

Il Segretario comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

Bosnasco 10 MAR 2015



Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Bosnasco _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)